



## Organi di Giustizia

**TRIBUNALE FEDERALE**  
Avv. Luigi Musolino

**FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA**  
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma  
Tel. 06.32488.514  
Fax. 06.32.488.451  
Mail: [giustizia@federmoto.it](mailto:giustizia@federmoto.it)  
[giustizia@pec.federmoto.it](mailto:giustizia@pec.federmoto.it)

Proc. n. 5/23

Dec. n. 7/23

Il giorno 26 luglio 2023 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

composto da:

Avv. Luigi Musolino - Presidente

Avv. Paolo De Matteis - Componente

Avv. Claudio Fiorentino - Componente

ha pronunciato la seguente

### **DECISIONE**

sul deferimento di :

**SANNA Fabio**, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato 2023 con il M.C. "IL CASTELLO SARDARA" (del quale è il PRESIDENTE) con tessera n. 23095002;

sottoposto a misura cautelare con sospensione da ogni attività sportiva o federale, con conseguente ritiro della tessera, con ordinanza del Tribunale federale del 16.6.2023 confermata il 19.6.2023;

**assistito dall'avv. Marco Piroddi con elezione di domicilio presso lo studio sito in *omissis*;**

**incolpato di:**

«violazione dell'art. 1 e 10.3 (frode sportiva) del Regolamento di Giustizia e ciò in quanto, in merito all'infortunio occorso in data 8.10.2022 al pilota minorenni BASCIU Piero durante una sessione di allenamento presso il crossodromo di CIRRAS, in qualità di gestore del predetto impianto rilasciava dichiarazioni mendaci facendo credere che la pista fosse omologata quando in realtà era priva di omologazione federale.

Nella fattispecie in data 14.10.2022 utilizzava nel modulo di "Dichiarazione da rendersi a cura del Gestore dell'impianto" il codice di omologazione "22MX074" appartenente ad un altro circuito regolarmente omologato dalla FMI».

**Svolgimento del processo**

Con provvedimento del 3.07.2023, il Procuratore Federale disponeva il deferimento di SANNA Fabio al competente organo di giustizia di primo grado per l'illecito disciplinare indicato in epigrafe, seguendone decreto ex art. 87 R.d.G. con fissazione dell'udienza previa celebrazione della fase cautelare in esito alla quale veniva disposto in via interinale il ritiro della tessera al deferito.

All'udienza del 26.07.2023, assente il Sanna, era presente da remoto il difensore di lui avv. Marco Piroddi, il quale inviava preventiva istanza di trattazione in videoconferenza.

Il Presidente del Tribunale Federale, verificata la regolarità delle notifiche, dichiarava aperto il dibattimento: la difesa si riportava alla memoria difensiva già inviata a mezzo p.e.c. in data 22.07.2023.

All'esito della discussione, il Procuratore Federale chiedeva applicarsi la sanzione del ritiro della tessera per un anno e sei mesi; la difesa

concludeva per l'assoluzione o in subordine per il contenimento della sanzione inibitoria al minimo edittale.

Il presidente del Tribunale Federale dava lettura del dispositivo, riservando il deposito della motivazione in 10 giorni al netto del periodo di sospensione feriale ex art. 70 R.d.G.

### **Motivazione**

La responsabilità del deferito in ordine ai fatti contestati appare evidente, a disamina delle evidenze raccolte dal Procuratore Federale e acquisite in dibattimento.

Rilevasi come, secondo formulazione contestata al comma 3 dell'art. 10 R.d.G., la condotta di frode sportiva si attagli anche ai comportamenti di chi, "con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procuri a sè o ad altri ingiusto profitto, nell'ambito di ogni attività federale" : tale estensione, è in evidenza inclusiva del comportamento di chi, in qualità di gestore di un crossodromo rilasci dichiarazioni mendaci al fine di evitare di essere chiamato a risarcire infortuni subiti nell'ambito dell'attività sportiva.

A contestualizzare le premesse deve essere evidenziato come la polizza MARSH per infortuni contratta dalla F.M.I., invalesse ad assolvere gli obblighi di assicurazione sportiva ex art. 1891 codice civile, rendendosi attiva la copertura a beneficio di tesserati e affiliati, tanto per l'attività di gara che di allenamento, purchè svolta dai piloti sotto egida federale, quindi inderogabilmente all'interno di crossodromi omologati.

Per conseguenza, la dichiarazione a firma del Sanna del 14.10.2022, rilasciata su modello "A" acquisito al fascicolo del dibattimento, avente ad oggetto la denuncia di infortunio occorso in pista in data 08.10.2022 al pilota Basciu Piero, appare scientemente mendace, richiedendosi in modulistica di contrassegnare negli spazi in bianco del prestampato, tanto il "codice impianto", che il "codice omologazione impianto".

Dell'omologazione, il crossodromo di "Cirras" era sprovvisto, come in evidenza noto al gestore dell'impianto, per cui l'annotazione di un codice di omologazione errato, o meglio incongruente per quanto corrispondente

ad altro impianto sportivo debitamente omologato, (ma attivo in altra Regione d'Italia), non può derubricarsi a fatto di mera disattenzione, per il semplice dato di partenza, ossia l'assenza in *toto* di omologazione, che per il deferito deve assumersi come fatto noto.

Non si apprezza alcun comportamento di resipiscenza del Sanna, neppure a seguito dell'apertura della pratica di sinistro, conclusasi con il diniego dell'indennizzo, in pregiudizio del pilota infortunatosi nella convinzione di espletare attività di allenamento sotto copertura assicurativa.

Per altro verso, la dichiarazione resa in fase di indagini dal proprietario dell'impianto Paolo Ferro (soggetto non tesserato e non perseguibile disciplinarmente), con cui lo stesso asserisce di aver indotto il deferito in errore, non invale a sollevare in alcun modo il Sanna dalle sue responsabilità, essendo stato il modulo comunque sottoscritto e rilasciato dal deferito, cui è riconducibile la denuncia di sinistro, per cui lo stesso andrà dichiarato colpevole per l'illecito di frode sportiva in rubrica.

Attesa la gravità e il disvalore del comportamento accertato, consumato in qualità di gestore dell'impianto, *ad abundantiam* rivestito della carica di Presidente di un M.C., e visti i parametri edittali all'art. 10.5 R.d.G., andrà applicata al deferito la sanzione del ritiro della tessera in conformità alle richieste del Procuratore Federale.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la durata dell'inibitoria appare congruamente determinata in un anno e mesi sei, in decorso dalla data di ritiro della tessera, dovendo scomputarsi il "presofferto" in misura corrispondente al segmento di sospensione cautelare già scontato ex art. 92.2 R.d.G.


#### **P.Q.M.**


Il Tribunale Federale, letti gli artt. 1, 10.3, 29 e 93 del Regolamento di Giustizia, dichiara :

**SANNA Fabio**, nato omissis residente omissis, tesserato 2023 con il M.C. "IL CASTELLO SARDARA" (del quale è Presidente) con tessera n. 23095002;

**responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica la sanzione del ritiro della tessera per anni 1 (uno) e mesi 6 (sei). Fine sanzione 16 dicembre 2024, considerata la sospensione cautelare comminata a far data dal 16 giugno 2023.**

Depositata il 4 settembre 2023

Avv. Claudio Fiorentino  
Giudice estensore  


Avv. Luigi Musolino  
PRESIDENTE T. F.  


Si comunichi, a cura della Segreteria, a :

Avv. Marco Piroddi;  
Sanna Fabio, elettivamente domiciliato presso l'avv. Marco Piroddi;  
Procuratore Federale;  
Presidente Federale;  
Segretario Generale;  
Gruppo Direttori di Gara;  
Gruppo Commissari di Gara;  
Ufficio Tesseramento;  
Ufficio Impianti;  
Motoclub di appartenenza del medesimo;  
Co. Re. Sardegna;  
Ufficio Stampa F.M.I..

**Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.**